



# Istruzione

---

**Destinatari:**

- Rappresentanze svizzere all'estero
- Autorità di controllo delle frontiere
- Autorità cantonali della migrazione
- Uffici cantonali del lavoro

o

**Luogo, data:** Berna-Wabern, 26 giugno 2021

**Nr.:** 323.7-5040/3

---

## **Attuazione dell'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 3 COVID-19<sup>1</sup>) - procedure per l'entrata e l'uscita dalla Svizzera**

Gentili Signore e Signori,

dal marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato diverse misure per salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia di COVID-19 e in particolare per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con cure e agenti terapeutici. Tra queste misure vi è l'emanazione dell'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 3 COVID-19), che prevede restrizioni d'entrata nonché limitazioni del traffico di confine e dell'ammissione di stranieri in Svizzera (art. 3 e 4 ordinanza 3 COVID-19). L'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio è pertanto limitata (art. 3 cpv. 1 lett. a e 2 e art. 4 ordinanza 3 COVID-19).

D'intesa con il DFAE emaniamo le seguenti

## **ISTRUZIONI**

---

<sup>1</sup> RS 818.10.24; [ordinanza 3 del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus \(COVID-19\)](#)

# 1. Autorità di controllo delle frontiere

## 1.1 Campo d'applicazione

I controlli alle frontiere ai sensi dell'ordinanza 3 COVID-19 sono effettuati a tutte le frontiere con i Paesi elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza 3 COVID-19.

## 1.2 Competenza per i controlli

I controlli alle frontiere esterne di aerodromi e aeroporti competono ai Cantoni, nella misura in cui non hanno delegato tale compito all'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

## 1.3 Principio: divieto d'entrata per i cittadini di Stati terzi per un soggiorno di breve durata esente da permesso

L'entrata va rifiutata, di principio, ai cittadini di Stati terzi che intendono entrare in Svizzera da un Paese a rischio secondo l'allegato 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 per un soggiorno senza attività lucrativa esente da permesso non superiore a 90 giorni. In linea di massima fa stato il Paese dal quale la persona entra in Svizzera in via diretta. Nel caso di un'entrata per via aerea transitando da uno o più aeroporti (senza uscire dalla zona di transito internazionale dell'aeroporto), il Paese di ingresso non è il Paese di transito ma il Paese di partenza originario<sup>2</sup>.

Gli stranieri che intendono entrare in Svizzera per fruire di servizi, viaggiare da turisti, fare visite, partecipare a manifestazioni, partecipare a formazioni e formazioni continue brevi, cercare lavoro, sostenere un colloquio di assunzione o richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno<sup>3</sup> sono particolarmente toccati dal rifiuto d'entrata.

I seguenti gruppi di persone sono tuttavia autorizzati a entrare in Svizzera presentando il documento corrispondente:

- i titolari di un **permesso di soggiorno** svizzero, inclusi la carta di legittimazione del DFAE, il permesso per frontalieri o l'assicurazione di un permesso;
- i prestatori di servizi transfrontalieri provenienti dal Regno Unito (UK), a prescindere dalla loro nazionalità, in possesso di una **conferma valida dell'avvenuta notifica** (procedura di notifica online);
- i titolari di un **visto D** rilasciato dalla Svizzera;
- i titolari di un visto Schengen<sup>4</sup> (**visto C**) rilasciato dalla Svizzera a partire dal 16 marzo 2020 in ragione di una deroga ai sensi del numero 1.5 o per un'attività lucrativa di breve durata (massimo 120 giorni in 12 mesi).
- i beneficiari della libera circolazione delle persone<sup>5</sup>;

---

<sup>2</sup> Esempio: sono pure possibili l'entrata diretta da un Paese non a rischio e l'entrata in provenienza da un Paese non a rischio con transito all'aeroporto di un Paese a rischio, a condizione che non si sia usciti dall'aeroporto. Se tuttavia il viaggio è partito da un Paese a rischio, il viaggiatore è considerato proveniente da un Paese a rischio anche se è transitato da un Paese non a rischio senza soggiornarvi, indipendentemente dalla durata della fermata di transito.

<sup>3</sup> L'ordinanza 3 COVID-19 prevede deroghe se imposte da interessi pubblici preponderanti.

<sup>4</sup> È considerato un visto rilasciato dalla Svizzera anche un visto rilasciato da un altro Stato Schengen in rappresentanza della Svizzera.

<sup>5</sup> Dal 1° gennaio 2021 sono considerati come aventi diritto alla libera circolazione delle persone ai sensi dell'ordinanza 3 COVID-19 e della presente istruzione anche i cittadini UK e i loro familiari che beneficiano di diritti acquisiti derivati dall'ALC conformemente all'[Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord](#) (RS 0.142.113.672).

- solo per le entrate in provenienza da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 numero 1 dell'ordinanza 3 COVID-19: le persone che forniscono la **prova** di essere **vaccinate** contro il Sars-CoV-2 conformemente all'allegato 1a dell'ordinanza 3 COVID-19. I minori di 18 anni che, a causa della loro età, non possono essere vaccinati, sono autorizzati a entrare con le persone vaccinate che li accompagnano (genitori, fratelli e sorelle, nonni o altre persone di riferimento);
- i casi di rigore che richiedono l'entrata per un breve soggiorno *in Svizzera* o i casi in cui l'entrata è nell'interesse pubblico *della Svizzera* (cfr. n. 1.5);
- le persone in transito conformemente al numero 1.6.

#### 1.4 Procedura in caso di rifiuto d'entrata

L'entrata è rifiutata in applicazione del numero 4.5 delle istruzioni Frontiera. Va contrassegnato il motivo di rifiuto (I) indicando come ragione «COVID-19».

#### 1.5 Deroghe al principio del rifiuto d'entrata: casi di rigore o casi nell'interesse pubblico

È autorizzata l'entrata di stranieri provenienti da un Paese a rischio che si trovano in una **situazione di estrema necessità** ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza 3 COVID-19 e che pertanto necessitano imperativamente di entrare in Svizzera. L'entrata può essere autorizzata anche in presenza di importanti interessi pubblici ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl.

Il presupposto è che siano soddisfatte in maniera cumulativa le condizioni d'entrata ordinarie. In particolare, nonostante le restrizioni di viaggio esistenti, la partenza tempestiva dalla Svizzera deve apparire assicurata.

Per le persone non soggette all'obbligo del visto, *l'autorità di controllo al confine* decide alle frontiere esterne dello spazio Schengen se sussiste una tale situazione. Autorizza l'entrata in particolare nei casi seguenti:

- visita nel **caso di un familiare stretto** residente in Svizzera **deceduto o in punto di morte**, in particolare, coniuge, partner registrato, genitore, fratello, sorella, figlio, abiativo o cognato; l'entrata è consentita anche al nucleo familiare del visitatore;
- prosecuzione di un **trattamento medico necessario** iniziato in Svizzera o all'estero;
- visite ufficiali urgenti nell'ambito degli **impegni internazionali della Svizzera**;
- entrata di **membri d'equipaggio di mezzi di trasporto pubblici** (voli di linea e voli charter), compresi i membri d'equipaggio di voli del traffico merci, di servizio, delle aeroambulanze, di voli a scopo di manutenzione e di voli privati (aviazione d'affari e aviazione generale) per il trasporto di persone autorizzate all'entrata;
- **visita a parenti di primo e secondo grado** (nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, abiativi) **con un'emergenza medica**; sono fatte salve le condizioni d'ammissione per l'esercizio di un'attività lucrativa secondo la LStrl<sup>6</sup> nonché il n. 4.7.15 delle istruzioni LStrl);
- esercizio dei **diritti di visita** dei figli secondo il diritto civile. Ciò comprende anche l'entrata del minore e del suo accompagnatore in Svizzera;
- **visita ai membri del nucleo familiare** (coniuge, partner registrato e figli minorenni) con domicilio in Svizzera;

---

<sup>6</sup> RS 142.20

- **visita a parenti di primo e secondo grado** (nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, abiatici) domiciliati in Svizzera in presenza di un **importante motivo familiare** (nascita, matrimonio, malattia grave). Questo vale anche per i membri del nucleo familiare degli aventi diritto all'entrata, a condizione che entrino insieme. Sono fatte salve le condizioni d'entrata per l'esercizio di un'attività lucrativa secondo la LStrl<sup>7</sup> e il numero 4.7.15.4 delle istruzioni LStrl;
- **udienze oppure appuntamenti o colloqui d'affari indifferibili** che richiedono la presenza del richiedente (p. es. negoziazione o firma di un contratto, ispezioni d'affari, formazioni pratiche non produttive o importanti compiti di rappresentanza);
- gli stranieri di Stati terzi che forniscono una **prestazione di servizi transfrontaliera** non superiore a otto giorni per anno civile<sup>8</sup> o che svolgono temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro di uno Stato terzo (p. es. formazione pratica non produttiva o supervisione);
- entrata di **sportivi professionisti** e dei loro assistenti per partecipare a gare o campi di allenamento (p. es. partecipazione a tornei di calcio di qualificazione, tornei internazionali di tennis, ecc.);
- accompagnamento per l'entrata e l'uscita di persone autorizzate a entrare in Svizzera ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza 3 COVID-19 e necessitanti di **assistenza particolare** (p. es. minori, anziani, disabili, malati);
- **lattanti** di meno di 6 mesi privi di un documento di viaggio proprio, a condizione che viaggino accompagnati da uno o da entrambi i genitori che soddisfano le condizioni d'entrata e possono comprovare la qualità di genitore mediante i pertinenti documenti;
- membri del nucleo familiare (coniuge, partner registrato e figli minorenni) di un **cittadino svizzero** residente all'estero, purché entrino in Svizzera insieme al cittadino svizzero per un soggiorno non sottostante a permesso. Lo stesso vale per i conviventi se sono adempite le condizioni di cui ai numeri 5.6.3 e 5.6.4 istruzioni LStrl;
- nel caso di coppie non sposate, non registrate in unione domestica o senza figli in comune oppure legate da altre **strette relazioni di coppia**, l'entrata in Svizzera a scopo di visita è possibile se:
  - a) è presentato un invito da parte del partner residente in Svizzera (cittadino svizzero o cittadino straniero con un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio),
  - b) è presentata una prova della relazione di coppia, e
  - c) è dimostrata almeno una visita personale (incontro) in Svizzera o all'estero.

Le conoscenze fatte in vacanza non autorizzano all'entrata. Deve trattarsi di una relazione duratura con incontri regolari. Le persone in questione devono rendere verosimile di avere già intrattenuto contatti regolari.

Le deroghe non possono essere in contrasto né con la lotta alla pandemia né con le disposizioni dell'UFSP. A prescindere da queste autorizzazioni d'entrata, vanno rispettate le misure dell'UFSP<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> RS 142.20.

<sup>8</sup> Dal 1° gennaio 2021 sono compresi anche i prestatori di servizi transfrontalieri provenienti dall'UK coperti dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi.

<sup>9</sup> <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html>

I casi di rigore e i casi nell'interesse pubblico vanno resi verosimili, in particolare presentando i giustificativi seguenti:

- certificato di domicilio
- certificato medico
- annuncio mortuario
- estratti del registro delle famiglie o altri atti dello stato civile
- per i partner:
  - a) invito scritto della persona residente in Svizzera con copia del passaporto svizzero o del permesso di soggiorno,
  - b) lettera o documento scannerizzato che conferma la relazione di coppia firmata da entrambi
  - c) documenti scritti che comprovano una relazione di coppia duratura (p. es. corrispondenza postale o elettronica, media sociali, fatture telefoniche, biglietti d'aereo, fotografie)
  - d) documenti (p. es. copia del passaporto con timbri di entrata e uscita) che comprovano almeno una visita personale reciproca (incontro) in Svizzera o all'estero.
- citazione in giudizio
- sentenza
- documenti d'affari
- registrazione come Svizzero/a all'estero
- conferma del distacco, copia del contratto di appalto o del mandato, lettera d'invito o conferma di un'associazione sportiva.

Se le suddette condizioni sono manifestamente soddisfatte, le autorità cui compete il controllo al confine decidono autonomamente in merito all'entrata in Svizzera (cfr. n. 1.4).

Se viene esibita la conferma di una rappresentanza svizzera all'estero attestante il caso di rigore (lascia-passare)<sup>10</sup>, l'entrata va concessa – sempre che le condizioni di entrata ordinarie siano adempite.

Applicando per analogia l'articolo 3 capoverso 4 OEV<sup>11</sup>, la SEM può, a titolo derogatorio, autorizzare l'entrata in Svizzera alle frontiere esterne dello spazio Schengen ed emanare le disposizioni del caso. Su richiesta, la SEM verifica se, nello specifico, si giustifica una deroga al divieto di entrata ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza 3 COVID-19.

La SEM è l'autorità di ricorso per i rifiuti d'entrata emanati dalle autorità di controllo delle frontiere: può accogliere i relativi ricorsi e quindi autorizzare l'entrata (ex post).

In caso di incertezze o dubbi sull'applicazione della presente istruzione, le autorità di controllo delle frontiere dovranno contattare la SEM (cfr. n. 7.3 istruzioni Frontiera).

Per i **cittadini di Stati terzi soggetti all'obbligo del visto** e toccati dalle restrizioni d'entrata decise in seguito al coronavirus, le *rappresentanze svizzere all'estero* possono rilasciare visti<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Cfr. il n. 4 e l'allegato della circolare del 20 luglio 2020 sull'attuazione dell'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore dei visti (Rundschreiben Umsetzung der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus [COVID-19] im Visumbereich; non disponibile in italiano)

<sup>11</sup> RS 142.204

<sup>12</sup> Cfr. circolare del 20 luglio 2020 sull'attuazione dell'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore dei visti (Rundschreiben Umsetzung der Verordnung 3 über

purché siano adempite le condizioni specificate al presente numero. La domanda va presentata alla rappresentanza competente del proprio domicilio. Non vengono per contro prese in consegna domande presentate in Svizzera, salvo quelle per visti eccezionali alle frontiere esterne dello spazio Schengen (aeroporti). La procedura per i visti rifiutati è retta dalle disposizioni ordinarie della LStrl. Se i fatti non sono chiari, le rappresentanze svizzere all'estero possono tuttora richiedere un parere alla SEM.

Alle **persone non soggette all'obbligo del visto** le rappresentanze svizzere all'estero possono rilasciare gratuitamente i pertinenti lasciapassare (cfr. il modello allegato alla circolare del 20 luglio 2020, citata alla nota 8) se senza un tale certificato non possono entrare in Svizzera. Ciò vale in particolare per i partner nel caso di coppie senza figli in comune non sposate o non registrate in unione domestica, anche se in casi eccezionali, previa presentazione dei suddetti documenti di prova, l'entrata può essere autorizzata direttamente alla frontiera esterna.

Alla persona che riceve un tale certificato si raccomanda, se possibile, di entrare in Svizzera direttamente e non passando da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo.

## **1.6 Persone in transito**

L'ordinanza 3 COVID-19 non prevede più una deroga specifica per le persone in transito.

È invece ammesso il transito in direzione di uno Stato Schengen per il quale la persona ha un titolo di soggiorno secondo l'allegato 22 del Manuale Schengen o un visto nazionale (visto D, soggiorno soggetto ad autorizzazione). Lo stesso vale per l'entrata di marinai a scopo di transito e arruolamento in un porto di uno Stato Schengen.

È inoltre sempre ammesso il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra, senza entrata in Svizzera.

## **1.7 Emanazione di divieti d'entrata**

In caso di ripetuti tentativi di eludere le restrizioni d'entrata, si può proporre alla SEM di vietare l'entrata conformemente all'articolo 67 capoverso 2 LStrl.

## **1.8 Partenza di persone che non possono o non hanno potuto lasciare tempestivamente lo spazio Schengen a causa dell'emergenza coronavirus**

I viaggiatori che si rivolgono alle autorità di controllo delle frontiere perché non hanno potuto partire tempestivamente dallo spazio Schengen vanno indirizzate alle autorità cantonali della migrazione (cfr. n. 0).

I viaggiatori che, in maniera accertata, a causa dell'emergenza COVID-19, possono lasciare lo spazio Schengen solo dopo la scadenza del loro visto o della durata di soggiorno massima (overstay), non sono sanzionati.

In occasione dell'uscita i loro documenti di viaggio vanno timbrati correttamente. Tuttavia, i giorni di soggiorno dopo la validità del visto, o dopo la scadenza della durata massima possibile del soggiorno, sono conteggiati per un soggiorno successivo. Un rientro nell'ambito di un soggiorno senza permesso può avvenire solo dopo un intervallo di almeno 90 giorni.

## **2. Alle rappresentanze svizzere all'estero**

### **2.1 Osservazioni generali**

#### **2.1.1 Principio: nessuna concessione di visti Schengen (visti C)**

La concessione di visti Schengen (visti C) a persone in provenienza da Paesi a rischio secondo l'allegato 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 è ancora praticamente sospesa. Per le deroghe si veda il numero 2.2. Non si entra nel merito delle relative domande. Ciò vale anche per le domande presentate con termine regolare di sei mesi per viaggi previsti più tardi.

Se non è possibile entrare nel merito di una domanda a causa della sospensione della concessione dei visti, i richiedenti devono esserne informati e i documenti presentati devono essere immediatamente restituiti. Gli emolumenti già pagati vanno rimborsati.

Le domande di visto in corso di trattamento relative a persone che, a prescindere dalle presenti istruzioni, non adempiono le condizioni di rilascio vanno rifiutate in procedura ordinaria. In questi casi l'emolumento non è rimborsato.

Le domande di visto il cui trattamento è già in corso e che, in base alle presenti istruzioni, non possono essere autorizzate vanno sbrigate secondo il numero 2.1.2. Gli emolumenti vanno rimborsati.

I visti nazionali (visti D) sono rilasciati secondo le disposizioni ordinarie.

#### **2.1.2 Procedura in ORBIS**

Per quanto riguarda le domande già registrate in ORBIS e non più trattate a causa del blocco dei visti, in ORBIS va eseguita l'azione «Ritiro» e in nota va aggiunta la menzione «Istruzioni COVID-19». Come motivo del ritiro va indicato «Trattamento sospeso».

Per quanto concerne il rimborso dell'emolumento, in ORBIS va effettuata una nuova registrazione. Se il rimborso è effettuato in contanti, nel campo «Descrizione della registrazione» va iscritto «Rimborso contante»; se è effettuato in altro modo, va indicato «Rimborso altri».

## **2.2 Deroghe**

Le domande di persone soggette all'obbligo del visto e autorizzate a entrare in Svizzera in virtù della presente istruzione devono essere trattate.

Le persone soggette all'obbligo del visto che invocano un caso di rigore o un interesse pubblico ai sensi del numero 1.5 presentano una domanda alla rappresentanza svizzera del proprio domicilio. La rappresentanza esamina la richiesta di visto conformemente alle prescrizioni ordinarie per il rilascio dei visti. In tale contesto esamina i documenti necessari per l'entrata in Svizzera (cfr. n. 1.5). La rappresentanza può chiedere un parere preliminare alla SEM.

A titolo eccezionale possono essere rilasciati visti alla frontiera alle condizioni del numero 1.5.

Le domande di persone che forniscono la prova di essere vaccinate contro il Sars-CoV-2 conformemente all'allegato 1a dell'ordinanza 3 COVID-19 e di minori che, a causa della loro età, non possono essere vaccinati e che desiderano entrare in Svizzera con i loro accompagnatori vaccinati (genitori, fratelli e sorelle, nonni o altre persone di riferimento), sono trattate conformemente alle disposizioni generali vigenti nel settore dei visti<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> N. 4 della circolare del 20 luglio sull'attuazione dell'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore dei visti.

Affinché le persone soggette a l'obbligo del visto, che sono eventualmente soggette all'obbligo di quarantena (responsabilità dell'UFSP) e la cui domanda di permesso di lavoro è stata approvata, possano sfruttare appieno il periodo approvato, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione (soggiorni di lavoro > 4 mesi) e la SEM (soggiorni di lavoro <= 4 mesi) possono rilasciare l'autorizzazione al visto con un anticipo di 10-11 giorni. Questo anticipo deve essere preso in considerazione quando le rappresentanze svizzere all'estero rilasciano i visti corrispondenti.

A causa dell'imprevedibilità dell'evoluzione delle ripercussioni dell'epidemia di COVID-19 sul processo di rilascio dei visti, nel singolo caso la decisione va presa tenendo conto della situazione del COVID sul posto. Ciò vale anche se l'entrata in Svizzera è di per sé possibile (p. es. perché lo Stato di provenienza è stato stralciato dall'elenco dei Paesi a rischio secondo l'allegato 1 dell'ordinanza 3 COVID-19), ma il ritorno nello Stato di provenienza non può essere garantito a causa della situazione ivi regnante (p. es. perché le frontiere di tale Stato sono chiuse o l'entrata in tale Stato è soggetta a restrizioni, perché gli aeroporti di tale Stato sono aperti soltanto per i voli in uscita e non per quelli in entrata, oppure perché non viene esibita un'autorizzazione eventualmente necessaria per il ritorno nello Stato di origine). Sono eccettuati i casi che rientrano nella sfera di competenza del DFAE (art. 38 OEV). Se una persona per la quale le autorità svizzere non constatano un caso di rigore mantiene in essere la sua domanda di visto, il visto è rifiutato seguendo l'iter ordinario (cfr. il complemento 41 al manuale dei visti con complementi SEM). Il motivo del rifiuto va specificato e motivato in una nota. È possibile adire le vie legali.

Per quanto riguarda le deroghe di competenza del DFAE (art. 38 OEV), quest'ultimo emana istruzioni separate se necessario.

### **3. Alle autorità cantonali della migrazione**

#### **3.1 Persone che a causa della situazione attuale non possono lasciare la Svizzera**

Può rimanere nello spazio Schengen fino alla normalizzazione del traffico aereo chi, in maniera accertata, a causa dell'attuale situazione (coronavirus), non può lasciare la Svizzera o lo spazio Schengen prima della scadenza della validità del visto o del titolo di soggiorno o prima della scadenza del soggiorno massimo di 90 giorni esente da permesso (ossia per persone non soggette all'obbligo del visto), e non dispone di un'altra via di ritorno. Agli interessati si raccomanda di annunciarsi presso le competenti autorità della migrazione del Cantone di soggiorno.

Le competenti autorità cantonali della migrazione possono prolungare il visto delle persone soggette all'obbligo del visto. Se è esaurito il diritto a un soggiorno massimo di 90 giorni su 180, previsto dalla normativa di Schengen, è possibile disporre l'allontanamento prevedendo un adeguato termine di partenza – prolungabile in caso di necessità – o rilasciare un visto D. Questo modo di procedere permette di legittimare il soggiorno in Svizzera ed è raccomandato in particolare se lo spazio Schengen deve essere lasciato passando da un altro Stato Schengen. Un soggiorno nello spazio Schengen protrattosi in queste circostanze non sarà considerato un "*overstay*" dall'autorità svizzera di controllo delle frontiere (cfr. n. 1.8). Nel caso di un soggiorno esente da permesso superiore a 90 giorni (*overstay*), dopo la partenza dalla Svizzera, l'interessato può rientrare in Svizzera per un soggiorno esente da permesso soltanto dopo un'interruzione di 90 giorni (disciplinamento Schengen), a meno che possa avvalersi di un diritto d'entrata o gli sia rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora.



Se un ufficio cantonale della migrazione ha prolungato un soggiorno esente da permesso mediante un visto D, tale soggiorno (campo d'applicazione del visto D) è considerato un soggiorno autorizzato e non conta come soggiorno esente da permesso secondo il disciplinamento Schengen.

### **3.2 Informazioni generali e raccomandazioni per le norme di ammissione in ambito stranieri**

In linea di principio all'ammissione per un soggiorno soggetto ad autorizzazione di cittadini di uno Stato terzo si applicano le regole ordinarie della LStrI e dell'OASA<sup>14</sup>. In tutti i casi devono essere soddisfatte le condizioni d'entrata secondo l'articolo 5 LStrI (cfr. n. 2.2).

Vanno tuttavia osservati i seguenti punti:

- Se la regolamentazione del soggiorno per **un'attività lucrativa** non può avvenire entro i sei mesi della durata di validità della decisione inerente al mercato del lavoro, sussiste la possibilità di prolungare nel SIMIC l'autorizzazione d'entrata anche oltre la scadenza prevista dalla decisione AVOR. In tal modo è in linea di massima possibile regolamentare il soggiorno senza che la SEM debba nuovamente approvare un nuovo contingente. Se l'interessato entra in Svizzera dopo la scadenza della validità della decisione inerente al mercato del lavoro, la regolamentazione del soggiorno può essere rilasciata dal Cantone.
- Affinché le persone soggette all'obbligo del visto che sono soggette all'obbligo di quarantena (responsabilità dell'UFSP) possano sfruttare appieno il periodo d'attività lucrativa approvato, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione possono rilasciare l'autorizzazione al visto con un termine di 10-11 giorni.

Nell'ambito dei controlli alle frontiere, le competenti autorità verificano, in collaborazione con la SEM, se sono soddisfatte le condizioni d'entrata. La SEM si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso anche a persone in possesso di un visto valido o di una assicurazione al permesso di soggiorno se i requisiti per l'ingresso non sono soddisfatti al momento dell'attraversamento della frontiera. È fatto espresso riferimento alle disposizioni penali dell'ordinanza 3 COVID-19.

### **3.3. Ripercussioni di COVID-19 sul soggiorno, l'integrazione e la naturalizzazione**

#### **a) Soggiorno (aiuto sociale)**

L'esecuzione del diritto in materia di stranieri compete ai Cantoni. La LStrI lascia ai Cantoni un margine di manovra sufficiente per tenere conto della situazione straordinaria. In tale contesto è importante tenere debitamente in considerazione la pandemia da COVID-19 nell'ambito della concessione dell'aiuto sociale.

#### **b) Aiuto sociale**

Il gruppo di esperti istituito nel contesto dell'attuazione del rapporto sull'aiuto sociale per il calcolo uniforme dei costi propone pertanto che, in occasione della comunicazione alle autorità cantonali preposte alla migrazione, le autorità cui compete il versamento dell'aiuto sociale indichino in modo chiaro se i versamenti sono stati effettuati a causa della pandemia da COVID-19.

L'aiuto sociale riscosso a causa di COVID-19 non deve avere conseguenze sotto il profilo del diritto in materia di stranieri. Le autorità cantonali sono chiamate a sfruttare adeguatamente a favore degli stranieri il loro margine di apprezzamento nella proroga dei termini e nel valutare

---

<sup>14</sup> RS 142.201

il merito delle domande. Ciò vale anche nel caso dell'esame della proporzionalità di una revoca del permesso (EU/AELS e Stati terzi).

c) Termini

Il diritto generale in materia di procedura amministrativa della Confederazione e dei Cantoni distingue due tipi di termini: quelli stabiliti dalle autorità, prorogabili d'ufficio o su richiesta, e quelli stabiliti dalla legge, né prorogabili né modificabili dalle autorità.

Pertanto, alla luce della situazione straordinaria, le autorità possono prorogare, caso per caso, i termini fissati. I Cantoni sono pertanto tenuti a sfruttare adeguatamente il proprio margine di apprezzamento nel prorogare i termini e nel valutare il merito delle domande e dei permessi.

d) Integrazione

In generale la situazione pandemica non deve causare ulteriori svantaggi agli interessati, Questo significa per esempio che, nel valutare se sono adempiti i criteri d'integrazione (p. es. quelli a dimostrazione delle competenze linguistiche), si tiene conto della situazione di pandemia, prorogando per esempio i termini stabiliti dalle autorità. Ciò concerne in particolare la valutazione della partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione (n. 3.3.1.4 istruzioni LStrI) come pure la prova delle competenze linguistiche.

Nel valutare i requisiti fissati nella LStrI e nella LCit per quanto riguarda le competenze linguistiche, l'autorità cantonale tiene conto del fatto che la partecipazione ai corsi linguistici è soggetta a restrizioni e la produzione dei relativi certificati è più difficile. Riguardo al criterio della dipendenza dall'aiuto sociale, va considerato se tale dipendenza è causata o inasprita dalla situazione di pandemia e dalle sue conseguenze.

e) Naturalizzazione

Anche le autorità preposte alla naturalizzazione dispongono di un margine di apprezzamento sufficiente per tenere debitamente conto della situazione personale di chi desidera acquisire la cittadinanza svizzera. Si può derogare ai criteri d'integrazione – in particolare al criterio della partecipazione alla vita economica, in cui entra in gioco anche l'aiuto sociale – se l'interessato non può o può solo difficilmente adempirli per motivi importanti legati alla situazione personale. Vi rientra ad esempio la dipendenza dall'aiuto sociale in seguito all'acquisizione di una formazione in Svizzera. Una mancata integrazione senza colpa propria non costituisce un ostacolo alla naturalizzazione. Questo principio generale è stato precisato in relazione alla pandemia da COVID-19. Le autorità competenti per la naturalizzazione sono tenute ad accertare la situazione finanziaria precedente della persona che intende acquisire la cittadinanza. Laddove necessario occorre individuare le ripercussioni concrete della crisi dovuta a COVID-19 sulla situazione economica personale. In tale conteste rivestono grande importanza il momento della domanda di aiuto sociale o di soccorso di emergenza e le prove sugli sforzi effettuati per evitare la situazione di emergenza e per reintegrarsi nel mercato del lavoro.

f) Altri ambiti

Determinati termini previsti dalla LStrI vanno prorogati se non possono essere rispettati a causa dell'epidemia da COVID-19. Il diritto al ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro cinque anni. I figli di età superiore ai 12 anni devono essere ricongiunti entro 12 mesi (art. 47 LStrI). Se non è possibile rispettarli, questi termini sono prorogati fino alla fine della validità dell'ordinanza 3 COVID-19. Se una persona straniera lascia la Svizzera senza notificarlo, il permesso previsto dal diritto in materia di stranieri decade entro i termini di cui all'articolo 61 capoverso 2 LStrI. Anche questi termini sono prorogati fino alla fine della validità dell'ordinanza 3 COVID-19 se il ritorno in Svizzera entro i termini previsti non è possibile (art. 10a cpv. 1 dell'ordinanza 3 COVID-19).

## **4. Alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro**

### **Mercato del lavoro: domande relative a cittadini di Stati terzi**

Le competenti autorità cantonali possono trattare e autorizzare le domande di accesso al mercato del lavoro concernenti lavoratori stranieri di Stati terzi a prescindere dal settore economico, sempreché siano adempiute tutte le pertinenti condizioni della LStrl. Occorre inoltre assicurarsi che se il soggiorno non supera 4 mesi la persona in questione offra garanzie o possa rendere credibile che partirà dalla Svizzera (art. 5 cpv. 2 LStrl in combinato disposto con il n. 2.2).

Se la domanda è stata autorizzata, va rilasciato il pertinente visto (art. 10 dell'ordinanza 3 COVID-19 in contrario). Si applicano le disposizioni ordinarie sul ricongiungimento familiare (cfr. n. 3.2).

## **5. Entrata in vigore**

La presente istruzione entra in vigore il 26 giugno 2021 alle ore 00:00. Da tale momento sostituisce la versione del 7 giugno 2021.

Cordiali saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Mario Gattiker  
Segretario di Stato SEM

Invio a:

- destinatari delle istruzioni Visti
- destinatari delle istruzioni Frontiera
- uffici cantonali della migrazione
- uffici cantonali del lavoro